



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1067

Elezioni – Operazioni elettorali – Utilizzazione di simboli contenenti immagini religiose – Ricusazione del contrassegno contenente simboli religiosi – Necessario significato religioso univoco.

Elezioni – Operazioni elettorali – Utilizzazione di simboli contenenti immagini religiose – Ricusazione del contrassegno contenenti simboli religiosi – Interpretazione restrittiva della norma.

In materia elettorale, per la ricusazione dei contrassegni delle liste è necessaria la sussistenza di un significato religioso univoco tale da costituire un richiamo immediato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso(1).

E' preclusa una interpretazione estensiva dell'art. 30 del T.U. n. 570 del 1960, essendo essa una norma limitativa di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, e non è quindi sufficiente una semplice somiglianza del simbolo con un'immagine o un soggetto di natura religiosa, essendo invece necessario che il simbolo rivesta un aspetto religioso univoco, diretto ed attuale per la popolazione (2).

Operazioni elettorali e simboli religiosi

RENATO ROLLI

1. *La querelle*

Con la sentenza che si annota il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi su una serie di questioni di particolare interesse in tema di procedimento elettorale.

Più nello specifico, per quanto in questa sede interessa, la decisione si sofferma sul significato dei simboli - prescelti dalla lista in competizione - che reca al suo interno un'immagine religiosa alimentando, in tal modo, un singolare dibattito.

Orbene, la V Sezione si è pronunciata sul ricorso in appello, proposto avverso la sentenza dal T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di Lecce, n. 3155/2014, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.

I ricorrenti impugnavano, avanti al TAR Puglia, il verbale del 27 maggio 2014 per le elezioni amministrative del comune di Campi Salentina, la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, nonché i verbali delle singole sezioni elettorali, con conseguente richiesta di modifica o annullamento delle suddette elezioni, alle quali avevano partecipato due liste.

Il TAR Puglia rigettava il ricorso e i motivi aggiunti.

Gli appellanti, impugnando la suddetta sentenza, deducono le censure di violazione degli artt. 47, 64 e 53, comma 1 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570, di mancata salvaguardia dell'integrità delle operazioni di voto.

2. *La giurisprudenza conforme e difforme*

Con la prima censura gli appellanti deducono che in tre Sezioni elettorali non è stato specificato il numero delle schede inizialmente autenticate e successivamente non votate e tale carenza avrebbe comportato l'illegittimità delle operazioni di voto.

Il Collegio rigetta la doglianza,

¹ «in quanto, come sancito dall'art. 47, comma 4, del d.P.R. 570/1960, il Presidente

¹ Il Consiglio di Stato nella sentenza 5670 del 21 ottobre 2011 si è pronunciato in maniera conforme, affermando che ai fini della regolarità delle operazioni elettorali, è essenziale l'esistenza di un'esatta simmetria tra il numero delle schede scrutinate e rinvenute nei plichi e quello complessivo affidato

apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella Sezione; ma non prevede alcuna sanzione o invalidità nella fattispecie come quella in esame, in cui si è proceduto all'autenticazione di un numero di schede superiore al numero di elettori iscritti alla Sezione e non risulta indicato il numero di schede non votate»².

La seconda doglianza riguarda l'omessa annotazione in taluni casi del numero della tessera elettorale presentata dall'elettore votante; infatti, non per tutti gli elettori risulta annotato il numero della tessera elettorale.

Tale censura è stata rigettata.

Quindi non ha carattere invalidante delle operazioni di voto, poiché dopo l'apertura della busta si è proceduto alla verifica dell'annotazione del numero dei votanti nella Sezione interessata.

Per ciascun elettore risultano annotati sia la sua identificazione che l'esercizio del diritto di voto³.

La terza censura concerne il plico contenente le schede valide ed il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 7, pervenuto in Prefettura lacerato e rattoppato con del nastro adesivo da imballaggio e tali condizioni del plico sezionale farebbero venir meno la garanzia della sicurezza della conservazione delle schede e dei verbali.

Il giudice ha accertato che le schede validamente votate erano in numero corrispondente a quello riportato nel verbale delle operazioni di scrutinio⁴.

Con l'ultima doglianza, gli appellanti reiterano la richiesta dell'esclusione della Lista n. 1, in quanto il simbolo prescelto dalla medesima lista recherebbe al suo interno una specifica immagine religiosa con conseguente violazione dell'art. 33 del T.U. n. 570 del 1960⁵.

Il Consiglio di stato ha rigettato la censura⁶.

alla sezione elettorale. Sulla stessa scia, il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza del 25 gennaio 2016, n. 245.

² In senso difforme si è pronunciato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n.5670 del 21 ottobre 2011, prevedendo che le operazioni elettorali vanno annullate se non vi è un'esatta simmetria tra numero delle schede scrutinate e rinvenute nei plichi e quello complessivamente affidato alla sezione. Nello stesso senso si sono pronunciati: Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 8245 del 25 novembre del 2010; Consiglio di stato, sez. V, 27/06/2011, n. 3829.

³ La mancata indicazione del numero di tessera elettorale è inidonea ad inficiare le operazioni di voto (Consiglio di stato, V, 5 maggio 2008, n. 1977). In senso difforme si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 452 del 16 ottobre 1981: «La mancata annotazione degli estremi di identificazione comporta la nullità delle operazioni».

⁴ In senso difforme, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6811 del 13 dicembre 2002, ha stabilito che la violazione degli adempimenti nella custodia delle schede e dei verbali non costituisce mera irregolarità, ma inficia la validità dello stesso risultato elettorale. Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 1489 del 21 marzo 2003.

⁵ Di contro, il TAR LECCE, sez. I, con sentenza del 22 dicembre 2014 n. 3155 ha affermato: «Laddove il simbolo rappresenti un riferimento culturale e civico tipico della comunità, non può farsi applicazione della disposizione richiamata. L'eliminazione o la modificazione del simbolo potrebbe rendere meno identificabile il movimento elettorale e pregiudicare l'esito delle elezioni». Allo stesso modo si è pronunciato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1366 del 2012.

⁶ In senso conforme il TAR LOMBARDIA, sez. III, con la sentenza n. 1753 del 2016 ha affermato

Alla luce delle predette considerazioni, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.

3. Utilizzo di simboli religiosi nelle competizioni elettorali

La *querelle* sulla presenza di contrassegni religiosi in liste elettorali ha interessato larga parte della dottrina, soprattutto in seguito all'evoluzione normativa concernente il veto sui simboli: il riferimento è al deposito del contrassegno da utilizzare nella competizione e all'eventuale ricusazione dell'emblema.

Esaminando con attenzione i lavori Parlamentari, si apprende che non sarebbe vietato l'uso dei segni religiosi in sé ma soltanto l'utilizzo limitato al periodo elettorale e alla sua propaganda, mentre l'uso continuativo degli stessi, in generale, non dovrebbe creare discordie.

Di fatto, tutte le croci latine o greche che il Ministero dell'interno ha individuato, hanno portato alla ricusazione dei contrassegni che le contenevano.

Sono stati così ricusati i contrassegni di Lista Civica "*Milita Christi*", "*Consortio vitae*" e "R.S.I. Nuova Italia".

Altri segni, che non sono stati interpretati come soggetti religiosi sono stati, per così dire, 'tollerati'.

In letteratura, taluni⁷, focalizzano la propria attenzione su un fenomeno che dottrina e giurisprudenza conoscono da tempo: segnatamente le disposizioni normative scritte si occupano esclusivamente dei "contrassegni" nel corso del procedimento elettorale, mentre non intervengono affatto sull'uso degli emblemi in tutte le altre fasi della vita politica.

Più in generale, per contrassegno si considera l'emblema visto in funzione distintiva rispetto ai segni delle altre formazioni politiche, mentre il simbolo mantiene una funzione identitaria, portando in sé il patrimonio ideale del partito cui rimanda⁸.

Pertanto, se al simbolo sembra che si debba attribuire un senso restrittivo, con il termine contrassegno, invece, la legge finisce per indicare tutto ciò che è contenuto nella circonferenza che ogni Partito (dotato di lista in competizione) ha a disposizione

che in materia elettorale, per la ricusazione dei contrassegni delle liste è necessaria la sussistenza di un significato religioso univoco tale da costituire un richiamo immediato e diretto per la popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso. Allo stesso modo la sentenza n. 1067 pronunciata dal Consiglio di Stato sez. V il 16 marzo 2016. Invero l'articolo 30 del d. P. R. n. 570 del 1960 costituisce una norma di un diritto di libertà costituzionalmente garantito; pertanto è preclusa una sua interpretazione estensiva e non è quindi sufficiente una semplice somiglianza del simbolo con un'immagine o un soggetto di natura religiosa. (Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 2012 n.1366).

⁷ GABRIELE MAESTRI (a cura di), *I simboli della discordia. Normativa e decisioni sui contrassegni dei Partiti*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 20.

⁸ Secondo la dottrina maggioritaria, è noto che il simbolo è idoneo a rimandare i destinatari a significati ulteriori e immediatamente fruibili. I simboli, pertanto, sono in grado di suscitare segnali decisamente più pregnanti delle semplici dichiarazioni verbali. Sull'attitudine dei simboli a veicolare messaggi identitari, si veda LORENZA GATTAMORTA, *Teorie del simbolo. Studio sulla sociologia fenomenologica*, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 15; TZVETAN TORODOV, *Teoria del simbolo*, Garzanti, Milano, 1991, p. 18; EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 123; GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 26.

sulla scheda e sui manifesti per distinguersi e farsi riconoscere dagli elettori⁹.

Il simbolo vuole riassumere in sé un “mondo” di idee, convinzioni, proposte e progetti in cui iscritti e simpatizzanti possano identificarsi, divenendo in questo modo lo strumento privilegiato per comprendere tutto ciò che può essere legato ad un’organizzazione politica¹⁰.

Altri autori qualificano i simboli come “integrazione funzionale” ovvero la partecipazione dei consociati ai processi politici e sociali della comunità perché si formi un senso di identità collettiva, di comune appartenenza, facendo leva su certe pulsioni alla collaborazione e all’unione con i simili¹¹.

I colori starebbero ad indicare precise formazioni politiche; assumono, pertanto, un significato essenziale qualificandosi come ingredienti importanti dei simboli politici¹².

Inoltre esiste un filone di studi dedicato alle proposte *de iure condendo* sulla regolazione dei partiti politici, volte a completare l’attuazione dell’articolo 49 Costituzione: sono stati, pertanto, analizzati i progetti di legge che contemplavano anche norme legate ai contrassegni di ogni singola formazione¹³.

Da un punto di vista giuridico/normativo, gli emblemi hanno fatto ingresso nel sistema italiano cento anni fa come segni facoltativi che potevano essere stampati sulla “scheda di Stato”¹⁴ per distinguere i vari candidati; diventano obbligatori solo a partire dal 1919¹⁵.

Soltanto in epoca repubblicana l’emanazione di norme precise ha consentito di ricostruire con esattezza il quadro normativo legato ai contrassegni per le elezioni politiche, europee, regionali e amministrative.

E’ ben noto che n Partito si identifica con il nome, la sigla ma soprattutto con il suo simbolo, però la legge dedica a quest’ultimo argomento solo alcune norme della disciplina elettorale.

Eppure, negli anni, varie formazioni politiche si sono più volte scontrate sovente per la titolarità di un contrassegno; ne hanno dibattuto anche con il Ministero dell’interno (o le altre autorità competenti) in merito all’uso di un emblema alle elezioni; il tutto mentre i segni distintivi dei Partiti sono diventati simili ai marchi¹⁶.

⁹ GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 29.

¹⁰ ELIAS CANETTI, *Massa e potere*, Milano, Adelphi, 1981, p. 23.

¹¹ RUDOLF SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988. Allo stesso modo ha riflettuto PETER HÄBERLE, *Nationalhymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, Berlin, Duncker & Humblot, 2007, p. 23.

¹² Per rendersi conto dell’importanza simbolica dei colori, è sufficiente richiamare gli studi approfonditi dello “storico del colore” per eccellenza, MICHEL PASTOUREAU, oppure di altri storici italiani. Tra i volumi pubblicati in italiano v. MICHEL PASTOUREAU, *L’uomo e il colore*, Firenze, Giunti, 1987; MICHEL PASTOUREAU– DOMINIQUE SIMONNET, *Il piccolo libro dei colori*, Milano, Ponte alle Grazie, 2006.

¹³ GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 123.

¹⁴ Per un’analisi puntuale di Scheda di stato v. GASPARE AMBROSINI, *Sistemi elettorali, sistema maggioritario, rappresentanza delle minoranze, sistema proporzionale*, Sansoni, Firenze, 1946, pp. 99-100.

¹⁵ GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 127.

¹⁶ GABRIELE MAESTRI, *Il contrassegno (politico-elettorale) tra diritto e mercato*, in *Nomos*, n. 2,

In anni più recenti è inutile negare che la natura di contrassegno dell'emblema politico sia prevalsa su quello di simbolo¹⁷.

Infatti, nei recenti contrassegni, è sempre più difficile rintracciare un vero simbolo, ossia un elemento figurativo di senso compiuto e tendenzialmente autonomo.

Inoltre, anche l'aspetto grafico è cambiato: è possibile notare la sostituzione di una prevalenza di contrassegni vuoti e del colore bianco intorno ai simboli con contrassegni pieni. Si va imitando ed evocando, in qualche modo, l'andamento grafico dei marchi commerciali¹⁸.

Ora, i criteri di valutazione dell'ammissibilità dei contrassegni appaiono sempre diversi¹⁹.

In primo luogo, è opportuno prendere in considerazione il criterio della novità per cui non è ammessa la presenza di contrassegni identici con quelli esistenti in precedenza e con quelli usati tradizionalmente da altri partiti.

In secondo luogo, viene il parametro della originalità che viene valutata in base alla non confondibilità e alla non illiceità: da un lato, la legge non deve essere violata, dall'altro, il pubblico non deve essere ingannato²⁰.

A tal proposito, è necessario che vengano utilizzati dei simboli che non traggano in errore l'elettore, evitando, quindi, un'impostazione anti-decettiva.

Un'ipotesi di decettività è rappresentata dal divieto di presentazione dei contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi²¹.

La disposizione fu introdotta nel 1956 per evitare che si speculasse su soggetti religiosi durante le elezioni facendo, nel contempo, credere agli elettori che una determinata lista fosse sotto la guida di quegli stessi soggetti²².

Verosimilmente, è accettato che determinati simboli, pur avendo alla radice un significato religioso, possano essere utilizzati in un contrassegno partitico qualora abbiano acquistato un significato ulteriore e diverso.

Difatti, pur tralasciando che vari contrassegni negli ultimi anni hanno inserito al loro interno una croce²³ prestando il fianco a dubbi sulla loro legittimità, non si può dimenticare che dagli atti parlamentari risulti chiaramente l'intenzione del

2012, intervento svolto in occasione del seminario italo-tedesco *Mezzi di comunicazione di massa: comunicazione politica e campagna elettorale nello stato costituzionale democratico*, Villa Vigoni (Co), 21-22 luglio 2011; v. anche FRANCESCO ANELLI, *Il «nome» del partito politico*, in *Corr. giur.*, 1991, p. 848; VINCENZO MARTUSCELLI, *Sul diritto al nome dei partiti politici*, in *Arch. ric. giur.*, 1952, p. 1139.

¹⁷ GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 130.

¹⁸ ALESSANDRO DI CARO, *I colori della politica: un viaggio inconsueto nelle scienze sociali*, Edizioni Goliardiche, Trieste, 2002; GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 39; CARLO BRANZAGLIA, GIANNI SINNI (a cura di), *Partiti! Guida alla grafica politica della seconda Repubblica*, Tosca, Firenze, 1994, p. 13.

¹⁹ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 recante "*Testo Unico delle Leggi Elettorali*".

²⁰ Cfr. *ibidem*; per una analisi sul punto, ancora, v. GABRIELE MAESTRI (a cura di), *op. cit.*, p. 154.

²¹ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 comma 5.

²² GABRIELE MAESTRI, *Il contrassegno (politico-elettorale) tra diritto e mercato*, cit.

²³ L'esempio lampante è costituito dallo scudo crociato della Democrazia cristiana; per conoscere l'orientamento che nega natura di simbolo religioso allo scudo crociato, v. A.P. Camera dei Deputati, II legislatura – discussioni, seduta antimeridiana del 2 marzo 1956, n. 392, p. 23944 e TAR Emilia Romagna (Bologna), 6 giugno 1975, n. 272.

legislatore di non sanzionare l'uso *tout court* di soggetti religiosi, ma soltanto l'uso di essi da parte di una specifica formazione politica nell'imminenza delle competizioni elettorali, senza alcun utilizzo precedente nella propria attività.

4. L'utilizzo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici

Un indirizzo dottrinario, poi, distingue tra i cosiddetti “simboli del potere” e “simboli di coscienza”: proprio secondo tale distinzione un segno religioso (esposto in un luogo pubblico in virtù di una legge) rientra nella prima categoria di simboli²⁴.

In questo caso è oggetto di discussione il principio di laicità dello Stato: pertanto si sostiene come occorrerà “verificare la legittimità dell'inclusione tra quelli rappresentativi della comunità nazionale di un simbolo che ha un'innegabile derivazione religiosa”²⁵.

Invece, il simbolo posto sul corpo di un credente diventa simbolo di coscienza. In questo caso, sarà la libertà di coscienza a fornire il criterio di valutazione della liceità della manifestazione del segno stesso²⁶.

La libertà religiosa, secondo la migliore dottrina costituzionalistica, dà luogo al problema dell'obiezione di coscienza, quando i dettami di una fede o di un principio morale contrastano con le norme positive²⁷. Si sostiene che si tratta di un problema quasi paradossale in una democrazia “che non può vivere senza rispettare la coscienza dei cittadini ma neppure senza l'obbedienza alle sue leggi”. In buona sostanza “l'obiezione di coscienza pone il problema degli *obblighi alternativi*, dato che il sottrarsi all'osservanza di una norma per ragioni di coscienza non può comportare una violazione dell'eguaglianza nei confronti di chi non vi si sottrae”²⁸.

Ed occorrerà, poi, valutare se la libertà individuale possa essere tutelata o, viceversa, limitata in presenza di controinteressati tali da ostacolarne l'applicazione.

Alcuni ritengono che esistano dei simboli “civili e pacifici”, non religiosi, che non rivelano l'esistenza di verità o credenze assolute tali da generare opposizioni rilevanti, bensì manifestano “un senso di appartenenza ad un comune mondo di valori”²⁹.

Si tratta di segni che testimoniano l'esistenza di un sentire collettivo, che non generano conflitti in quanto costitutivi dell'identità pubblica di ogni soggetto: “rafforzamento della coesione sociale e di una forte identità collettiva” che solo i segni

²⁴ VINCENZO PACILLO, *Diritto, potere e simbolo religioso, nella tradizione giuridica occidentale*, in MARCO PARISI (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale*, Esi, Napoli, 2006, p. 193 ss.

²⁵ Cfr. EMANUELE LA ROSA, “Uso” ed “abuso” del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), febbraio 2008, p. 5.

²⁶ Si veda ANTONELLA ARCOPINTO, *I simboli religiosi nel diritto vivente*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di) *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 182 e ss.

²⁷ Già ALESSANDRO PASSERIN D'ENTREVES, *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione*, II edizione, Torino, 1967, *passim*.

²⁸ Così AUGUSTO CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 2002, p. 432.

²⁹ Diffusamente, ALESSANDRO MORELLI, ANDREA PORCIELLO, *Verità, potere e simboli religiosi, Comunicazione al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti su Problemi della Laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli, 2007, pp. 26-27.

religiosi riescono a fornire, attraverso la propria intrinseca e spiccata capacità di creare unioni e, al contempo, esclusioni.

Esiste una scuola di pensiero (inclusiva-accogliente) che rispecchia la cultura dei diritti umani: favorevole all'incontro, allo scambio, al dialogo tra culture e religioni differenti, legittima ogni simbologia religiosa.

Non emergono, in quest'orientamento insinuazioni di conflitti o opposizioni, bensì un'interpretazione della religione e degli atti di manifestazione di fede alla luce delle Carte Internazionali sui diritti umani³⁰.

Lo Stato è laico perché non è indifferente alla questione religiosa in quanto le differenze non devono essere motivo di divisione, semmai spunto per il dialogo e l'intesa; da qui "emergono le distinzioni che arricchiscono e i contenuti che uniscono"³¹.

Il simbolo diviene espressione di un'identità culturale, tale da essere utilizzato come una sorta di riaffermazione delle proprie radici.

I dibattiti sollevati nei confronti dei simboli religiosi riguardano, in prevalenza, l'esibizione degli stessi negli spazi pubblici, poiché tale esposizione sembrerebbe causare "una compressione della libertà religiosa degli utenti il servizio e violerebbe il principio supremo di laicità dello Stato"³².

5. Brevi riflessioni conclusive

Secondo una prima lettura, in quanto diritto soggettivo pubblico e privato, la libertà religiosa sancita dall'articolo 19 Cost. non solo deve essere assicurata dallo Stato, ma anche dai medesimi consociati appartenenti alla comunità di riferimento.

Trattandosi, poi, di libertà positiva e libertà negativa, ci si chiede se sia opportuno, attraverso un'interpretazione analogica, applicare tale principio in materia di libertà di associazione, ma soprattutto di libertà nella scelta di un simbolo che possa al meglio rappresentare un programma politico al fine di ottenere un consenso da parte degli elettori.

Non si tratta semplicemente di c.d. effetto annuncio, che mira alla particolare enfasi nella presentazione di idee e progetti volti a soddisfare le esigenze della collettività.

Il problema si pone in termini di libertà, quale principio fondamentale garantito dalla Costituzione repubblicana all'individuo in quanto tale.

L'articolo 2 Cost. da intendersi quale clausola aperta³³ infatti, tutela i diritti inviolabili nelle formazioni sociali: tra questi le nuove forme ed i recenti contenuti della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, la libertà di associarsi, sulla base dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Inevitabilmente non possono essere distinti dalla libertà di adottare un'immagine

³⁰ In tema, si cfr. ANTONELLA ARCOPINTO, *op. cit.*, p. 184.

³¹ Ampiamente si veda CARLO CARDIA, *Il simbolo religioso e culturale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), luglio 2012, p. 6; MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del vento, Palermo, 2012, p. 220

³² Ancora sul tema, ANTONIO FUCCILLO, *Ma la croce in aula è un conforto per tutti*, in *Dir. e giust.*, n. 10, 2006, p. 73.

³³ Illuminati le riflessioni di FRANCO MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995

o un contrassegno che sia pienamente rappresentativo di ideologie che possono essere condivisibili o meno.

Il problema, a nostro avviso, si pone in altri termini.

È condivisibile il pensiero di chi si chiede se la laicità dello Stato italiano possa semplicemente limitarsi a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 203 del 1989³⁴.

In effetti il tutto ruota attorno a questa affermazione: “Per secoli noi abbiamo confuso i valori religiosi con i valori della società civile”³⁵.

Invero, la nostra società si caratterizza per il pluralismo confessionale; è una società pluralista, multiculturale e multireligiosa.

La politica, in particolare, non può esistere senza il simbolismo attraverso cui si esprime.

La formazione libera della propria coscienza richiama sicuramente l'affermazione della propria identità che non esclude la possibilità di adoperare dei simboli, anche di carattere religioso, utilizzati non già per affermare un potere politico, ma per dar vita ad una specificità in cui sarebbe possibile riconoscersi³⁶.

Secondo un'altra lettura è possibile affermare che se da un lato esiste un principio di libertà dei partiti politici di scelta del simbolo da utilizzare, dall'altro esistono principi costituzionali di tutela del confessionismo religioso.

È quindi necessario operare un bilanciamento tra principi.

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano non è contemplato un principio di laicità espresso, ma si ricava, nel complesso, dall'analisi congiunta dell'articolo 3 della Costituzione, che garantisce l'eguaglianza e la pari dignità sociale dei consociati a prescindere dalla religione di ciascuno; dell'articolo 7, il quale prevede che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani; dell'articolo 8, ove si sancisce l'eguale libertà di tutte le Confessioni religiose davanti alla legge, e dell'articolo 19 secondo cui: “*Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume*”.

Molto significativa, a tal proposito, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989, la quale considera la laicità “*uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica che implica garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale*”

Obiettivo dello Stato è la garanzia per tutti gli individui della più ampia libertà religiosa, escludendo che la professione di un culto piuttosto che di un altro possa costituire, in alcun modo, un criterio discriminante nella sfera sociale dell'individuo.

La cultura laica deve basarsi sulla critica del dogma e, al tempo stesso, incentivare la libertà del singolo in tutti gli ambiti in cui esso si esprime³⁷.

³⁴ Così MARIO TEDESCHI, *Intervento al Convegno “I simboli religiosi nei luoghi pubblici: uno, nessuno o centomila?”*, Ascoli Piceno, 14 giugno 2006, in *Diritto e religioni*, II, n. 2-2008.

³⁵ Ed ancora, MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2007.

³⁶ VINCENZO PACILLO, *Diritto, potere e simbolo religioso, nella tradizione giuridica occidentale*, cit., p. 193 ss.

³⁷ Molto opportunamente, MARIO TEDESCHI, nel *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010: afferma come “*La laicità è funzionale all'attuazione di uno Stato di diritto che deve garantire le aspettative di tutti i consociati e non può trattare in modo diversificato una parte di essi. L'idea di Stato*

Pertanto, in virtù del fatto che i cittadini si identificano con lo Stato, è opportuno che quest'ultimo mantenga una posizione di terzietà, non favorendo alcun orientamento religioso.

L'aspetto essenziale riguarda l'individuazione dei limiti volti ad impedire l'esercizio della *potestas indirecta* da parte delle Chiese e, in misura sicuramente minore, della *auctoritas indirecta* da parte dello Stato, ovvero la tutela, rispettivamente, del principio di non ingerenza ecclesiastica nelle vicende secolari e quello di non ingerenza statale negli affari spirituali.

In questo senso, l'aspetto forse maggiormente rilevante si individua nella corretta comprensione della formula costituzionale dell'indipendenza degli ordini tra sfera temporale e spirituale e, a ciò strettamente connessa, nella determinazione delle modalità con cui si deve realizzare l'eguale libertà tra le diverse Confessioni religiose; i necessari obblighi di equidistanza e imparzialità, se da un lato impongono che la religione non possa essere considerata in termini strumentali rispetto alle finalità dello Stato e viceversa, dall'altro vincolano l'ordinamento giuridico ad operare quei "legittimi interventi legislativi a protezione della libertà religiosa.

L'utilizzo di simboli che raffigurano immagini religiose potrebbe essere non rispondente a Costituzione, in quanto bisogna considerare i seguenti tre aspetti.

In primo luogo, il sistema costituzionale italiano è ispirato al '*principio multiculturalale*': il popolo contempla al suo interno una serie di gruppi minoritari i cui membri, essendo cittadini dello Stato, possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione.

Il multiculturalismo presuppone che all'interno del corpo sociale si affermi la consapevolezza della pari dignità delle espressioni culturali dei gruppi che convivono all'interno di una società democratica e del diritto che ogni individuo ha di formarsi secondo una cultura che riconosca come propria³⁸.

In secondo luogo lo Stato, utilizzando un simbolo religioso viola quel principio che sancisce l'equidistanza e la non ingerenza rispetto agli affari della Chiesa e delle altre Confessioni.

In terzo luogo molti, in virtù del proprio credo religioso che va oltre qualsiasi altra forma di conoscenza, sono portati inevitabilmente a subire influenze dall'utilizzo di un simbolo recante l'immagine di una croce o di qualsivoglia emblema religioso.

In definitiva, i partiti restano sostanzialmente liberi di scegliere il contrassegno che reputano più confacente alle loro idee, ma entro certi limiti: ovvero nel rispetto delle norme di cui sopra, in quanto il simbolo oltre ad essere lecito, non deve ingannare gli elettori.

Il contrassegno delle schede elettorali, alla luce di quanto asserito, non deve assolutamente essere ingannevole, utilizzando immagini religiose, né tantomeno di dubbio significato così da acquisire consenso popolare, profittando della debolezza intellettuale di larga fascia della popolazione³⁹.

dovrebbe essere unica, esprimere una continuità e garantire l'identità e i diritti dei propri consociati".

³⁸ Cfr., GIANCARLO ROLLA, *La libertà religiosa in un contesto multiculturalale*, in ELEONORA CECCHERINI (a cura di), *Pluralismo Religioso e Libertà di Coscienza*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 80.

³⁹ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 commi 3, 3-bis, 3ter, 4, 5.